



CITTA' DI ASTI

PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 33
in data 06/11/2023

PROSPETTO DELLE PRESENZE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

<i>Nome e cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Maurizio RASERO	SINDACO	SI
Stefania MORRA	ASSESSORE	SI
Giovanni BOCCIA	ASSESSORE	SI
Mario BOVINO	ASSESSORE	SI
Loretta BOLOGNA	ASSESSORE	SI
Luigi GIACOMINI	ASSESSORE	SI
Riccardo ORIGLIA	ASSESSORE	NO
Paride CANDELARESI	ASSESSORE	SI
Eleonora ZOLLO	ASSESSORE	NO
Monica AMASIO	ASSESSORE	NO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

Richiamato l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, il quale stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 780, della predetta legge che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, le disposizioni che disciplinavano l'IMU fino all'anno 2019;

Visto in particolare il comma 776 della L. 160/2019, in base al quale per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169, dell'art. 1, della L.296/2006;

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente impositore in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L.160/2019;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale e con effetto dal 1° gennaio 2024;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del predetto regolamento, è assimilata all'abitazione principale, e come tale esclusa dall'imposta, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato che l'art. 1, comma 744, della L. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che l'art. 1 della L. 160/2019, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il

Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 749, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 760, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del successivo comma 757 e del decreto Ministero economia e finanze 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla L. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Visto il decreto Ministero economia e finanze del 7 luglio 2023, con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i Comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della L. 160/2019 e sono, altresì, stabilite le modalità di elaborazione e successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della L. 160/2019;

Richiamato in particolare l'art. 2 del predetto decreto 7 luglio 2023, secondo cui *“Le fattispecie di cui all'articolo 1 sono individuate nelle seguenti: abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D). Il comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha facoltà di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 1 esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel caso in cui il comune eserciti la facoltà di cui al precedente comma, deve in ogni caso effettuare la diversificazione nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.”*;

Tenuto conto che, in base all'art. 3, comma 2, del D.M. 7/7/2023, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della L.160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della L.160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il prospetto delle aliquote, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771, della L. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU; contestualmente il Ministero ha pubblicato, altresì, le linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto;

Evidenziato che, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della L. 160/2019, prevale quanto stabilito nel prospetto;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo IMU per l'anno 2024 come riportato nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI”, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Ritenuto, altresì, di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. 160/2019, la detrazione d'imposta nella misura di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze; la suddetta detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per

le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che nel predetto “Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI”, oltre ad essere stabilite le aliquote delle fattispecie principali indicate nell’art. 2 del D.M. 7/7/2023, sono previste ulteriori differenziazioni nell’ambito di alcune di queste, attraverso la definizione di fattispecie personalizzate e relative aliquote, mediante la valorizzazione di condizioni tra quelle individuate nell’allegato A) del D.M. 7/7/2023, fermo restando che ai fini dell’applicazione dell’aliquota fissata per ciascuna fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni stabilite ricorrano cumulativamente;

Richiamato l’art. 13 “Attestazione telematica di agevolazione” del regolamento comunale IMU, il quale prevede, al comma 2, che *“Qualora l’aliquota prevista per ciascuna fattispecie personalizzata sia inferiore (ossia agevolata) all’aliquota fissata per la fattispecie principale di riferimento, il soggetto passivo, per beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata, deve trasmettere entro il termine per la presentazione della dichiarazione ministeriale IMU (30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento), un’apposita attestazione telematica di agevolazione, utilizzando il modello predisposto dal Comune, con la quale attesta il possesso dei requisiti, indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica e tutti i dati richiesti nel modello stesso. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte”*;

Considerato che l’art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023, prevede che le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell’art. 1, comma 767, della L. 160/2019, per l’anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell’anno precedente;

Evidenziato tuttavia che, in base alla previsione dell’art. 1, comma 837, lettera b), della L. 197/2022: *“in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*, come confermato dall’art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che *“le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente”*;

Richiamati:

- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, della L.448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio

- dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
 - il “Principio applicato alla programmazione” (Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011), che definisce i caratteri qualificanti della programmazione propri dell'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni pubbliche, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 2023;
 - l'art. 1, comma 767, della L. 160/2019 ove si prevede che *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755;*

Tenuto conto che le aliquote riportate nel “Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI” e le detrazioni d'imposta hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione dell'urgenza di dover procedere agli adempimenti attuativi;

Su proposta del Sindaco;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione Portale del federalismo fiscale;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della L. 160/2019, la detrazione d'imposta nella misura di € 200 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze; la suddetta detrazione si applica, altresì, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
3. di dare atto che le aliquote e le detrazioni hanno effetto dal 1° gennaio 2024;
4. di stabilire che, qualora l'aliquota prevista per ciascuna fattispecie personalizzata sia inferiore (ossia agevolata) all'aliquota fissata per la fattispecie principale di riferimento, il soggetto passivo, per beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata, deve attenersi a quanto disposto dall'art.13 "Attestazione telematica di agevolazione" del regolamento comunale IMU;
5. di dare mandato al Dirigente del settore proponente di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle finanze il "Prospetto aliquote IMU – Comune di ASTI", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal D.M. 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Infine, per la motivazione di cui in premessa, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000.